



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 63 DEL 07/04/2025

Settore proponente: SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL DECORO DELLE VETRINE DEI LOCALI SFITTI O NON UTILIZZATI UBICATI NEL CENTRO STORICO DI SAN BONIFACIO DESTINATI AD ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI.

Il Sindaco

PREMESSO che sul territorio comunale ed in particolare nella località di **SAN BONIFACIO centro** si manifestano situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato che ledono il decoro urbano e la percezione di sicurezza urbana;

CONSTATATO che la percezione di tale degrado urbano è data anche dall'oggettivo stato di fatiscenza dei numerosi immobili a destinazione commerciale, artigianale e di servizio di proprietà private, da tempo abbandonati nei quali non viene esercitata alcuna attività;

DATO ATTO che, pur nella consapevolezza dell'attuale momento di difficoltà oggettiva dei diversi settori commerciali, è dovere primario dell'Amministrazione Comunale salvaguardare il decoro, l'igiene e la cura della città, nonché la fruibilità del territorio comunale da parte dei cittadini;

ACCERTATO che negli immobili inutilizzati vi sono spesso spazi rientranti o protetti da serrande a maglia tubolare, dove l'intercapedine tra queste e la porta d'ingresso, soglia o vetrina diventa ricettacolo di sporcizia e rifiuti vari;

RISCONTRATO che vi sono vetrine di attività già dismesse sporche e non oscurate in maniera decorosa, sulle quali sono affissi, sia sulla parte esterna che interna, manifesti, volantini, avvisi ormai datati e non più attuali;

RITENUTO necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, favorendo l'espansione di situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità e qualità della vita civile;

RITENUTO inoltre adottare idonee misure al fine di assicurare la pulizia, il decoro e l'igiene pubblica anche in occasione della prossima Fiera di San Marco;

VALUTATO di voler perseguire politiche attive idonee alla tutela della Sicurezza Urbana intesa come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione delle aree e dei siti degradati che necessitano di tutela e cura;

VISTO che:



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

-ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il Sindaco è l'autorità competente per le indifferibili questioni attinenti alle materie di sanità e igiene pubblica;

-ai sensi del successivo art. 54, comma 4, del medesimo D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il Sindaco è, altresì, autorità competente all'adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art 4 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Per le motivazioni sopra esposte, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza ed il decoro urbano;

ORDINA

a far data dal **14/04/2025** e fino al **15/06/2025**, ai proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali e di servizio sfitti o non utilizzati, ubicati nel territorio del Comune di **SAN BONIFACIO** centro e precisamente nelle seguenti vie: **CORSO VENEZIA, VIA OSPEDALE VECCHIO, VIA CAMPOROSOLO, VIA MARCONI, VIA MOSCARDO, VIA ROMA, VIA MINGHETTI, VIA TRENTO, VIALE DEI TIGLI, VIA FIUME, VIALE TRIESTE, VIA VERDI, VIA SORTE, VIA DELLA LIBERTA', VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, VICOLO VITTORIO VENETO, CORSO ITALIA**, di attenersi ai seguenti comportamenti:

- a) tenere pulite le saracinesche, eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e gettati all'interno degli immobili o nell'intercapedine tra le saracinesche e le vetrine;
- b) tenere pulite le vetrine e gli spazi commerciali vuoti visibili dalle strade ed oscurare le vetrine;
- c) mantenere lo stato di decoro delle vetrine che devono essere mantenute prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, affissioni, avvisi anche se fatti da terzi con o senza scopo di lucro, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita o locazione dell'immobile, che dovranno comunque essere regolarmente autorizzati;
- d) mantenere in stato di decoro l'area esterna antistante i locali provvedendo alle pulizie delle zone di proprietà privata;
- e) eliminare o coprire adeguatamente la presenza di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente.

Le violazioni alla presente Ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato, sono punite, a norma dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. 267/2000, con la sanzione pecuniaria da € **25,00** ad € **500,00** con ammesso pagamento in misura ridotta di € **50,00**.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a compiere la condotta omessa, ovvero rimuovere eventuali rifiuti o cessare il comportamento scorretto, ripristinando lo stato dei luoghi.

Ove ritenuto necessario, l'Amministrazione Comunale, a mezzo del competente Ufficio Tecnico Comunale, può dare corso all'intervento sostitutivo a spese dei soggetti inadempienti.

AVVERTE CHE

- a) Amministrazione competente è il Comune di San Bonifacio (VR);
- b) Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, dr. Vincenzo Di Carlo;
- c) l'ufficio in cui si potrà prendere visione degli atti di procedimento, salvo quelli previsti dall'art. 24 della Legge 241/90, si trova in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 27 a San Bonifacio (VR), Comando di Polizia Locale, previo appuntamento telefonico al 045-7610694;
- d) avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del VENETO entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso ovvero potrà essere presentato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di pubblicazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet istituzionale dell'Ente e trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Verona.

Il Comando di Polizia Locale unitamente ai servizi tecnici coinvolti e tutte le altre Forze dell'Ordine competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 689/81, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate.

Il Sindaco

FULVIO SOAVE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)